


**UNIONE LOMBARDA
DEI COMUNI**

MUNICIPIA



SCANDOLARA RAVARA

MOTTA BALUFFI

REGOLAMENTO

CONTROLLI INTERNI

UNIONE LOMBARDA

MUNICIPIA

**Approvato con deliberazione
Assemblea Unione n. 07 del 10.04.2013**

INDICE

<i>Art. 1</i>	<i>Oggetto</i>
<i>Art. 2</i>	<i>Sistema integrato dei controlli – tipologie e finalità</i>
<i>Art. 3</i>	<i>Definizione</i>
<i>Art. 4</i>	<i>Il controllo di regolarità amministrativa</i>
<i>Art. 5</i>	<i>Il controllo di regolarità contabile</i>
<i>Art. 6</i>	<i>Obbligatorietà dei pareri</i>
<i>Art. 7</i>	<i>Il controllo di gestione</i>
<i>Art. 8</i>	<i>Il controllo degli equilibri finanziari</i>
<i>Art. 9</i>	<i>Esito dei controlli</i>
<i>Art. 10</i>	<i>Monitoraggio</i>
<i>Art. 11</i>	<i>Trasmissione</i>
<i>Art. 12</i>	<i>Abrogazione ed entrata in vigore</i>

Articolo 1

Oggetto

Il presente Regolamento disciplina, nell'ambito dell'autonomia normativa ed organizzativa riconosciuta agli Enti locali, l'organizzazione, le metodologie e gli strumenti previsti dal sistema dei controlli interni dell'Unione Lombarda Municipia.

Quanto sopra esposto viene disciplinato in attuazione del disposto di cui al Titolo VI, Capo III, della Parte prima del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 e successive modifiche ed integrazioni e dello Statuto Unione, in deroga a quanto previsto dal D.Lgs. 30 luglio 1999, n. 286 e successive modificazioni ed in ossequio, invece, al principio di separazione tra funzioni di indirizzo e compiti di gestione, in proporzione alle risorse disponibili ed al fine di garantire legittimità, conformità, regolarità, correttezza, economicità, efficienza ed efficacia all'azione dell'Ente.

L'Unione Lombarda Municipia nell'ambito della propria autonomia normativa ed organizzativa, disciplina il servizio dei controlli interni, secondo il principio della distinzione tra funzioni di indirizzo e compiti di gestione. (rif. D.lgs n. 267/2000 art. 147, 147 bis, 147 ter, 147 quater, 147 quinquies).

Articolo 2

Sistema integrato dei controlli – tipologie e finalità

Il sistema integrato dei controlli interni dell'Unione Lombarda Municipia si articola:

- a) nel controllo di regolarità amministrativa;
- b) nel controllo di regolarità contabile;
- c) nel controllo di gestione;
- d) nel controllo sugli equilibri finanziari;

Il sistema integrato di controlli interni è disciplinato nel rispetto dei principi di indipendenza, di autonomia e di distinzione tra funzioni di indirizzo e compiti di gestione, anche in deroga agli altri principi di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 286, e successive modificazioni.

Articolo 3

Definizioni

1. Per sistema integrato di controlli interni si intende l'insieme delle attività volte ad orientare e correggere l'azione amministrativa al fine di garantire il migliore raggiungimento dei fini istituzionali dell'Ente.

2. In particolare:

- **Per controllo di regolarità amministrativa** si intende l'attività volta a garantire la conformità degli atti amministrativi a leggi, regolamenti, statuto nonché ai principi che governano l'azione amministrativa ai sensi dell'art.1 , legge 241/1990;
- **Per controllo di regolarità contabile** si intende l'attività volta alla verifica del rispetto delle norme e dei principi dell'ordinamento finanziario e contabile degli enti locali;
- **Per controllo di gestione** si intende l'attività volta a monitorare il grado di raggiungimento degli obiettivi programmati (valutazione dell'efficacia) ed il grado di assorbimento delle risorse per il raggiungimento degli stessi (efficienza) al fine di garantire l'ottimizzazione del rapporto tra costi e risultati dell'azione amministrativa.

- **Per controllo sugli equilibri di bilancio** si intende il costante monitoraggio degli equilibri finanziari della gestione di competenza, della gestione dei residui e della gestione di cassa, anche ai fini della realizzazione degli obiettivi di finanza pubblica determinati dal patto di stabilità interno, mediante l'attività di coordinamento e di vigilanza da parte del Responsabile del Servizio finanziario, nonché l'attività di controllo da parte dei Responsabili dei Servizi.

Articolo 4

Il controllo di regolarità amministrativa

1. Il controllo di regolarità amministrativa è preventivo e successivo. Il primo si esercita nel corso del procedimento amministrativo, nella fase di formazione dell'atto, il secondo ha ad oggetto il provvedimento amministrativo efficace e/o esecutivo.

2. Ai sensi del combinato disposto degli art.147 - bis e 49 del D.lgs. 18 agosto 2000, n.267 il controllo preventivo è esercitato dal responsabile del servizio competente sulle deliberazioni del Assemblea Unione e della Giunta Unione mediante il rilascio del parere di regolarità tecnica sulle relative proposte di deliberazione, salvo che si tratti di meri atti di indirizzo. Il parere è richiamato nella deliberazione nonché allegato alla stessa quale sua parte integrante e sostanziale. Nei casi di assenza del responsabile del servizio competente, operano le norme dell'Ente che ne disciplinano la sostituzione. Il controllo preventivo di regolarità amministrativa è esercitato sugli altri provvedimenti, dal responsabile del servizio o dall'organo competente a mezzo della sottoscrizione dell'atto.

3. Il controllo successivo di regolarità amministrativa ha ad oggetto i seguenti atti:

- determinazioni di impegno di spesa;
- contratti;
- ordinanze
- atti di accertamento di entrata
- altri provvedimenti amministrativi.

Tale controllo è esercitato semestralmente su una percentuale del 10% degli atti emanati nel semestre precedente per ciascuna area. Tale percentuale è suddivisa come segue:

5% delle determinazioni di impegno di spesa;

5% degli altri provvedimenti amministrativi.

I contratti sono sottoposti a controllo con cadenza semestrale nella misura del 5% di quelli stipulati nel semestre precedente laddove esistenti. Qualora dal numero dei contratti stipulati non possa trarsi la percentuale suindicata, sarà sottoposto a controllo almeno un contratto.

Il controllo successivo di regolarità amministrativa è effettuato dal un Nucleo di Controllo composto dal Segretario Unione e dal Revisore dei Conti.

Il Nucleo avrà il compito di:

- predeterminare i parametri ed i criteri su cui verterà la verifica;
- sorteggiare gli atti con la modalità di volta in volta ritenuta più opportuna;
- raccogliere, con la collaborazione dei responsabili dei servizi, la documentazione afferente agli atti necessaria e/o utile ai fini del controllo.

Il Segretario Unione investito della responsabilità di uno o più servizi diversi dal servizio finanziario, oppure intervenuto nella formazione del contratto, convoca, per il controllo successivo, altro Segretario comunale che provvede alla verifica dei suoi atti.

Nelle ipotesi di riscontrate illegittimità, inesattezze, irregolarità degli atti, il Nucleo di Controllo per gli atti di natura finanziaria:

- convoca i responsabili dei servizi interessati;
- impartisce agli stessi, sentito il revisore dei conti per gli atti aventi natura finanziaria, direttive scritte atte a correggerne e migliorarne l'azione.

Il Nucleo di controllo al termine del controllo, redige altresì una relazione nella quale descrive le operazioni svolte e ne illustra i risultati. Successivamente provvede periodicamente a trasmettere il documento: ai responsabili dei servizi; al Nucleo di Valutazione quale elemento utile per verifica delle performance dei dipendenti; al Presidente ed alla Giunta nel corso della prima seduta utile. La suddetta relazione può contenere indicazioni per la corretta redazione degli atti, nonché per l'adozione delle decisioni di competenza dei soggetti destinatari.

Articolo 5

Il controllo di regolarità contabile

1. Il controllo di regolarità contabile è svolto dal Responsabile del servizio finanziario.
2. Ai sensi del combinato disposto degli art.147 - bis e 49 del D.lgs. 18 agosto 2000, n.267 il controllo è esercitato sulle deliberazioni del Consiglio comunale e della Giunta comunale attraverso il rilascio del parere di regolarità contabile sulle relative proposte che non siano meri atti di indirizzo, qualora comportino riflessi diretti o indiretti sulla situazione economico-finanziaria o sul patrimonio dell'ente.
3. Le verifiche da effettuare ai fini del rilascio del parere di regolarità contabile devono riguardare in particolare:
 - il corretto riferimento della spesa alla previsione di bilancio annuale, ai programmi e progetti del bilancio pluriennale e, ove adottato, al piano esecutivo di gestione;
4. La disciplina del controllo di regolarità contabile di cui al presente articolo è integrata dalle disposizioni del regolamento di contabilità che può prevedere tra l'altro, ulteriori verifiche da effettuare per il rilascio del parere, come l'osservanza della normativa in materia fiscale.
5. Il parere è reso in seguito alla trasmissione della proposta di deliberazione da parte del responsabile del servizio competente munita del relativo parere di regolarità tecnica.
6. Il parere è richiamato nella deliberazione nonché allegato alla stessa quale sua parte integrante e sostanziale.
7. Ai sensi del combinato disposto degli artt. 147-bis e 151, comma 4 sugli altri provvedimenti che comportino impegni di spesa il controllo di regolarità contabile è esercitato mediante l'apposizione sull'atto del visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria. Tale controllo è limitato alla verifica della effettiva disponibilità delle risorse impegnate e agli altri controlli indicati nel precedente comma 3.
8. La copertura finanziaria è attestata dal responsabile del servizio finanziario con riferimento ai corrispondenti stanziamenti di bilancio, per la competenza dell'anno, e del bilancio pluriennale per le spese in tutto o in parte a carico di esercizi successivi e garantisce l'effettiva disponibilità sul competente stanziamento.
9. Nelle proposte di deliberazioni che comportano impegno di spesa, la copertura finanziaria è attestata dal responsabile del servizio economico finanziario in sede di rilascio del parere di regolarità contabile.
10. Nei casi di assenza del responsabile del servizio competente, operano le norme dell'ente che ne disciplinano la sostituzione.
11. Qualora siano assegnate allo stesso responsabile del servizio finanziario anche delle attività gestionali, per garantire l'indipendenza del controllo, lo stesso è esercitato dal revisore dei conti o dal responsabile del servizio finanziario di altro Ente.

Articolo 6
Obbligatorietà dei pareri

1. I pareri di regolarità amministrativa e contabile sulle proposte di deliberazione sono obbligatori e possono essere favorevoli o non favorevoli; in quest'ultimo caso deve essere indicata anche una idonea motivazione. Se la Giunta o l'Assemblea dell'Unione deliberano pur in presenza di un parere di regolarità amministrativa e/o contabile con esito negativo, devono indicare nella deliberazione i motivi della scelta della quale assumono tutta la responsabilità.

Articolo 7
Il controllo di gestione

1. Il controllo di gestione è disciplinato dagli articoli 196; 197; 198 e 198- bis del D.lgs. 18 agosto 2000, n.267 e dalle disposizioni del presente articolo.

2. Il controllo di gestione è svolto da un team composto dal Segretario Unione e dai responsabili dei servizi e dal Revisore dei Conti.

3. Il controllo di gestione è concomitante e successivo ed ha ad oggetto l'attività amministrativa nel suo complesso.

4. Il controllo di gestione orienta l'attività amministrativa, tende a rimuovere eventuali disfunzioni e ad avere i seguenti principali risultati:

- la corretta individuazione degli obiettivi prioritari per la collettività;
- il corretto impiego delle risorse disponibili;

5. Il controllo di gestione presuppone dunque:

- la definizione degli obiettivi e dei servizi;
- l'individuazione dei responsabili;
- l'assegnazione risorse umane finanziarie e strumentali;
- la determinazione di indicatori di efficacia ed efficienza.

6. Al fine di segnalare le aree critiche della gestione nei suoi vari ambiti organizzativo - contabili ed individuare le azioni correttive da intraprendere, il controllo di gestione analizza i servizi più rilevanti per l'Ente. In particolare, con riferimento al singolo servizio, ne verifica l'andamento in termini sia quantitativi che qualitativi.

7. Semestralmente il Segretario Unione convoca i responsabili dei servizi ed il Revisore dei Conti al fine di verificare il corretto funzionamento dei servizi, anche attraverso il raggiungimento degli obiettivi concordati fra organi responsabili degli indirizzi e degli obiettivi e i soggetti responsabili della gestione e dei risultati.

8. Sono oggetto di controllo:

- la corretta individuazione degli obiettivi effettivamente prioritari per la collettività amministrata e individuazione di target di risultato adeguati;
- il perseguimento degli obiettivi nei modi e nei tempi più opportuni sotto l'aspetto dell'efficienza e dell'efficacia tenendo conto delle risorse disponibili;
- i servizi erogati e la loro capacità di rispondere ai bisogni degli utenti finali interni ed esterni;
- l'imparzialità e il buon andamento dell'azione amministrativa.

9. Sono oggetto di controllo successivo:

- la verifica dei risultati raggiunti rispetto ai programmi e progetti dell'ente;
- la valutazione dei servizi erogati;
- l'utilizzo delle risorse economiche e strumentali;
- l'attività dei Responsabili.

10. Al termine della verifica viene redatta una relazione che ne illustra i risultati a cura del Segretario Unione. Detta relazione può contenere proposte di modifica degli obiettivi e delle responsabilità, discusse con i responsabili assegnatari degli stessi.

11. Il referto conclusivo è trasmesso altresì alla sezione regionale di controllo della Corte dei Conti.

Articolo 8

Il controllo degli equilibri finanziari.

1. Il controllo sugli equilibri finanziari garantisce, in chiave dinamica il costante raggiungimento del risultato di sostanziale pareggio di bilancio nel rispetto delle norme previste nell'ordinamento finanziario e contabile negli enti locali e nelle regole di finanza pubblica, sotto la direzione e il coordinamento del Responsabile del servizio finanziario dell'ente e mediante la vigilanza dell'Organo di revisione.
2. Nel controllo vengono coinvolti gli organi di governo, il Segretario Unione ed i Responsabili di servizio, secondo le rispettive competenze e responsabilità.
3. Nell'esercizio delle sue funzioni, il Responsabile del servizio finanziario agisce in autonomia nei limiti delle norme in materia.
4. La disciplina del controllo sugli equilibri finanziari è prevista nel regolamento di contabilità.

Articolo 9

Esito dei controlli.

1. L'unità di controllo redige il report semestrale dei controlli per la regolarità amministrativa e report annuale per la responsabilità di gestione. Il report per la responsabilità di gestione dovrà essere redatto alla chiusura dell'esercizio finanziario.
2. Le risultanze del controllo amministrativo di cui all'art.4, sono trasmesse dal Segretario Unione ai Responsabili dei servizi unitamente alle direttive cui conformarsi in caso di riscontrate irregolarità, nonché al Revisore dei conti.

Articolo 10

Monitoraggio

Il Segretario cUnione ed i responsabili dei servizi monitorano annualmente l'efficacia e l'adeguatezza dei controlli interni al fine di proporre al Consiglio comunale modifiche al presente regolamento atte in particolare:

- a superare eventuali criticità che impediscono o ostacolano l'effettività dei controlli;
- a garantire una maggiore e progressiva integrazione delle diverse forme di controllo interno.

Articolo 11

Trasmissione

Ai sensi dell'articolo 3 comma 2 del decreto legge 174/2012, a cura del Segretario comunale copia del presente, divenuto efficace, sarà inviata alla Prefettura ed alla Sezione Regionale di Controllo della Corte dei Conti.

Articolo 12
Abrogazioni ed entrata in vigore

Il presente regolamento entra in vigore il quindicesimo giorno successivo alla 2° pubblicazione..
Eventuali disposizioni regolamentari in contrasto con il presente regolamento sono abrogate.